

REGOLAMENTO (UE) N. 1017/2010 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2010****recante apertura di una gara per la vendita sul mercato interno di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

*Articolo 1***Campo d'applicazione**

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

Conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (UE) n. 1272/2009 è aperta una procedura di gara per la rivendita di stock di intervento di cereali sul mercato interno.

Le quantità massime disponibili per Stato membro figurano nell'allegato del presente regolamento.

considerando quanto segue:

*Articolo 2***Termini di presentazione delle offerte**

(1) Il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico ⁽²⁾, dispone che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento avvenga mediante gara.

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 24 novembre 2010 alle ore 11.00 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade nei giorni seguenti alle ore 11.00 (ora di Bruxelles):

(2) Gli Stati membri dispongono di scorte di intervento per il frumento tenero e l'orzo. Per soddisfare il fabbisogno del mercato, è opportuno che dette scorte di cereali degli Stati membri siano rese disponibili sul mercato interno. A tal fine occorre aprire gare permanenti per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri. È opportuno che ognuna di tali gare sia considerata una gara a sé stante.

— l'8 e il 15 dicembre 2010,

— il 12 e il 26 gennaio 2011,

— il 9 e il 23 febbraio 2011,

— il 9 e il 23 marzo 2011,

(3) Per tenere conto della situazione del mercato interno, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

— il 13 e il 27 aprile 2011,

— l'11 e il 25 maggio 2011,

(4) Per una gestione efficace del sistema, occorre prevedere le condizioni e i termini che si applicano alla trasmissione delle informazioni chieste dalla Commissione.

— il 15 e il 29 giugno 2011.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

2. Le offerte sono presentate agli organismi d'intervento riconosciuti dagli Stati membri, il cui elenco è pubblicato in internet ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

⁽³⁾ Gli indirizzi degli organismi d'intervento sono pubblicati sul sito web CIRCA della Commissione europea (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicdomain/cereals/intervention_agencies&vnm=detailed&sb=Title).

*Articolo 3***Notificazione alla Commissione**

La notificazione di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1272/2009 è trasmessa entro le ore 16 (ora di Bruxelles) del giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

*Articolo 4***Decisione basata sulle offerte**

Secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione fissa per ogni Stato membro e per ogni cereale il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute, a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1272/2009.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco delle gare

(tonnellate)

Stato membro	Quantità messe a disposizione per la vendita sul mercato interno		
	Frumento tenero	Orzo	Granturco
Codice NC	1001 90	1003 00	1005 90 00
Belgique/België	—	0	—
България	0	0	—
Česká Republika	60 937	136 395	—
Danmark	—	59 550	—
Deutschland	—	1 100 935	—
Eesti	—	40 060	—
Eire/Ireland	—	—	—
Elláda	—	—	—
España	—	—	—
France	—	70 385	—
Italia	—	—	—
Kypros	—	—	—
Latvija	—	0	—
Lietuva	0	91 377	—
Luxembourg	—	—	—
Magyarország	4 418	30 258	0
Malta	—	—	—
Nederland	—	—	—
Österreich	—	20 541	—
Polska	0	0	—
Portogallo	—	—	—
România	—	0	—
Slovenija	—	—	—
Slovensko	0	80 112	—
Suomi/Finland	22 757	784 136	—
Sverige	—	148 260	—
United Kingdom	—	151 136	—

Il segno «—» significa: non esistono scorte di intervento per questo cereale in questo Stato membro.